

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 20.875 DI RACCOLTA

CAI Sezione di Rimini

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e Durata

1. In accordo a quanto stabilito dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (e successive modificazioni) - Codice del Terzo Settore (di seguito anche, "CTS"), è costituita, con sede legale in Rimini, l'associazione denominata **"CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Rimini Vladimiro Volpones - Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore"** con sigla **"CAI - Sezione di Rimini - APS - ETS"**.

2. Lo stemma ufficiale della Sezione è lo stemma ufficiale del Club Alpino Italiano, integrato dalla dicitura "Club Alpino Italiano - Sezione di Rimini" e da altre diciture che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno apporre. Non sono ammessi altri stemmi. Lo stemma ufficiale potrà essere usato da terzi solo con autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo della Sezione.

3. Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. È soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento del Club Alpino

Italiano, Gruppo Regionale Emilia-Romagna. L'Associazione ha

durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al

31 dicembre.

4. I Soci della Sezione sono membri di diritto del CAI.

5. In caso di scioglimento della Sezione la liquidazione

deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei

Revisori del Conti del Club Alpino Italiano.

6. Le attività patrimoniale nette, risultanti dalla

liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per

non più di tre anni dal Consiglio Direttivo Regionale del

CAI e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del

Gruppo Regionale CAI interessato se costituito Ente del

Terzo Settore ("ETS").

7. L'utilizzo della denominazione "Ente Terzo Settore" e

dell'acronimo "ETS" è subordinato all'entrata in vigore e

all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 - Natura

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente,

apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di

democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto

ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

2. L'Associazione opera in forma di azione

prevalentemente volontaria.

SCOPI E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Art. 3 - Scopi e attività di interesse generale

1. L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

(Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

2. Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

	a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla	
	gestione di rifugi e bivacchi;	
	b) al tracciamento, alla realizzazione e alla	
	manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle	
	attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le	
	sezioni consorelle competenti;	
	c) alla diffusione della frequentazione della montagna e	
	alla organizzazione di iniziative ed attività`alpinistiche,	
	escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche,	
	speleologiche, naturalistiche, dell'Alpinismo Giovanile e di	
	quelle ad esse propedeutiche;	
	d) alla programmazione e gestione, anche in accordo con	
	le apposite Scuole competenti in materia laddove istituite,	
	di corsi di addestramento per le attività`alpinistiche,	
	escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche,	
	speleologiche, naturalistiche, dell'Alpinismo Giovanile e di	
	quelle ad esse propedeutiche;	
	e) alla formazione di Soci e non Soci, in collaborazione	
	con i Titolati e le varie Scuole del CAI, per lo svolgimento	
	delle attività di cui alle lettere c) e d);	
	f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e	
	Associazioni locali, di attività`scientifiche, culturali,	
	artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza	
	di ogni aspetto della montagna e in dell'Appennino Tosco-	
	Romagnolo-Marchigiano;	

	g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela	
	ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;	
	h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione	
	con le altre Sezioni CAI, di idonee iniziative tecniche per	
	la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello	
	svolgimento di attività` alpinistiche, escursionistiche,	
	sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche,	
	naturalistiche, dell'Alpinismo Giovanile, nonché`a collaborare	
	con il CNSAS al soccorso di persone in stato di pericolo ed	
	al recupero di vittime;	
	i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma	
	elettronica notiziari, periodici, annuari e altre	
	pubblicazioni sezionali. In particolare, la Sezione pubblica	
	il Notiziario Sezionale denominato l'Altimetro del quale è	
	editrice e proprietaria;	
	l) a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la	
	biblioteca, la cartografia e l'archivio.	
	3. Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie,	
	anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al	
	conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere	
	partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e	
	società commerciali.	
	4. Tra di esse rientrano le seguenti attività strumentali:	
	a) organizzazione e gestione di palestre di arrampicata	
	indoor per i propri Soci	

b) vendita di gadget

c) vendita di prodotti editoriali

d) eventi mirati al finanziamento della Sezione.

Art. 4 - Sede e utilizzo dei locali

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali, se non autorizzate dal Consiglio Direttivo. Laddove la sede sia di proprietà della Sezione o, comunque a suo uso esclusivo, non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

1. Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

2. Partecipano alla attività della Sezione, con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI, appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

3. Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerienze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

4. I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad

una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

5. I diritti dei Soci sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI.

Art. 6 - Ammissione

1. Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età` la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà`.

2. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

3. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o sul rigetto della domanda. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel registro dei Soci.

4. In caso di rigetto della domanda, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che si pronunci il Collegio dei Probiviri.

5. Sia in sede di ammissione all'Associazione, sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 - Quota associativa

1. Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;

b) la quota associativa annuale;

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

2. Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai

sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente.

Non si può` riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo

l'anzianità` di adesione, se non previo pagamento delle quote

associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è

iscritti.

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

1. La partecipazione all'attività associativa si estende

a tutta la durata del rapporto sociale.

2. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della

Sezione del CAI, se non da questa autorizzate.

3. Non sono ammesse altresì iniziative o attività`dei

Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali

programmate dalla Sezione o dal CAI.

4. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e

gratuite.

Art. 9 - Trasferimento e dimissioni

1. Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi

Sezione.

2. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da

effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione

annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione

alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della

notifica alla Sezione di provenienza.

3. Il Socio può`dimettersi dal Club Alpino Italiano in

qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate

per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

1. Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare.

2. La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo Sezionale.

Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al Consiglio Direttivo Centrale (di seguito anche, "CDC"), che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 - Ricorsi

1. In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento Disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

2. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 - Organi della Sezione

1. Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- se ricorrono le condizioni di legge, l'Organo di Controllo
- se ricorrono gli ulteriori requisiti di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

2. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a Soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni.

3. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione a una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

4. Le deliberazioni degli Organi sono vincolanti nei confronti dei Soci della Sezione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci Ordinari e Familiari di età` maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

2. L'Assemblea:

- adotta lo Statuto;

- elegge il Presidente. Qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a 500 il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo;

- elegge il Consiglio Direttivo, i Delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni Ordinari e Familiari della Sezione;

	- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organo di	
	Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli	
	ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della	
	revisione legale dei conti;	
	- nomina i Soci Benemeriti;	
	- delibera le quote associative ed i contributi a carico	
	dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente	
	le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;	
	- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci	
	d'esercizio e la relazione del Presidente;	
	- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la	
	costituzione di vincoli reali sugli stessi;	
	- delibera sulla fusione o scissione della Sezione,	
	sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;	
	- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto	
	sezionale in unica lettura;	
	- delibera la promozione dell'azione di responsabilità	
	nei confronti degli organi direttivi;	
	- delibera su ogni altra questione, contenuta	
	nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal	
	Consiglio Direttivo o da almeno il 10% dei Soci aventi	
	diritto al voto.	
	Art. 15 - Convocazione	
	1. L'Assemblea Ordinaria dei Soci si svolge almeno una	
	volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per	

l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche

sociali. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata ogni

volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando

ne sia inoltrata richiesta da parte del Consiglio Direttivo

Centrale, del Consiglio Direttivo Regionale, del Collegio

dei Revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di

Controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti

dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno il 10% Soci

maggioirenni della Sezione.

2. L'assemblea, Ordinaria o Straordinaria, è convocata

mediante affissione dell'avviso in Sezione, oppure con

pubblicazione dell'avviso sul sito internet della Sezione,

20 giorni prima della data stabilita e con avviso ai soci a

mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima

della data.

Art. 16 - Partecipazione

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno

diritto di voto tutti i Soci Ordinari e Familiari

maggioirenni in regola con il pagamento della quota sociale

relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea; i minori di

età possono assistere all'Assemblea. Ogni Socio può farsi

rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia

componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua

vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante

rilascio di delega; ogni Socio Delegato può rappresentare

sino ad un massimo di un Socio.

2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. È escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

1. L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre Scrutatori; spetta alla Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto. La modalità di votazione viene decisa dall'Assemblea per alzata di mano.

2. Per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La preferenza va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto

il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale. Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo il Socio può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri. Per l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti il Socio può esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei Revisori.

3. Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto e acquistano efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo.

4. Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

5. La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizione e funzioni

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero nove componenti compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- elabora i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole, ne coordina l'attività`enomina i relativi referenti;
- delibera la costituzione di nuove Sottosezioni con le

modalità previste dal presente statuto;

- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;

- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi Soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del Socio;

- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la Sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;

- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto Sezionale;

2. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti, il Presidente, se non di competenza dell'Assemblea. Nomina inoltre il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Il Tesoriere e il Segretario possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

3. L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 20 - Durata e scioglimento

1. Gli eletti durano in carica non più di tre anni essi

sono rieleggibili anche più volte di seguito. Fa eccezione

il Presidente della Sezione che può essere rieletto una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

2. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a numero tre riunioni consecutive.

3. Ai Consiglieri che, per qualsiasi causa, vengano a mancare nel corso del triennio subentrano i primi dei non eletti acquisendo la stessa anzianità d'incarico dei Consiglieri sostituiti.

4. Qualora venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, entro quindici giorni, si deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri mancanti da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

5. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti oppure l'Organo di Controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

6. Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, chi sia

stato dichiarato interdetto, inabilitato, o fallito, o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, come previsto dall'art. 2382 c.c..

Art. 21 - Convocazione

1. Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI.

2. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo da esprimersi preventivamente o alla riunione stessa, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 - Modalità di convocazione

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vicepresidente, o in mancanza di entrambi dal Consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI oppure, in ogni caso, a richiesta di un terzo dei Consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vicepresidente, o in

mancanza di entrambi dal Consigliere con più`anzianità` di iscrizione al CAI.

3. All'insorgere di un eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi un componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può`partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può`assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

4. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere all'uopo designato, di norma approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà` di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può`delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale,

accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo

stato patrimoniale della Sezione;

- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che

sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che devono

essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta

utile.

2. Il candidato alla carica di Presidente della Sezione

al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità` di

iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali

completi.

VICEPRESIDENTE

Art. 24 - Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ed esercita i

suoi poteri in caso di suo impedimento.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 25 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità`della custodia dei fondi

della Sezione; ne tiene la contabilità,` conservandone

ordinatamente la documentazione; firma i mandati di

pagamento anche con firma disgiunta dal Presidente.

Art. 26 - Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio

Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e

sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 27 - Composizione e durata del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. È costituito da numero tre componenti, Soci Ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni, sono rieleggibili.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della Sottosezione;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Art. 28 - Composizione e durata dell'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è costruito solo in presenza dei

requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore

e successive modifiche ed esercita le funzioni ad esso

attribuitegli dalla legge.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della

legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul

suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al

superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del

D.lgs. 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la

revisione legale dei conti.

3. In tal caso esso è composto da revisori legali

iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo

esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza

delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio

sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio

svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di

Controllo possono in qualsiasi momento, anche

individualmente, procedere ad atti di ispezione e di

controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori

notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

4. Se collegiale, si compone di numero tre membri

effettivi e due supplenti, Soci o non Soci, di cui almeno

uno in possesso del requisito professionale di iscrizione

nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei

Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

5. L'Organo di Controllo elegge il Presidente

scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi,

che siano in possesso del requisito professionale di

iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il

compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

6. I membri effettivi assistono alle riunioni del

Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

7. L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre

mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

8. È compito dell'Organo di Controllo:

a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e

del conto economico di previsione della Sezione,

predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea

dei Soci;

b) il controllo collegiale od individuale degli atti

contabili ed amministrativi della Sezione;

c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e

dell'eventuale Regolamento;

d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di

riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o

di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 29 - Condizioni di eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

2. La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

3. Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti abbiano rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano Sede Legale o quanti intrattengano un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 30 - Commissioni, Gruppi e Scuole

1. Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici

consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o

Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività`

associativa, determinandone il numero di componenti, le

funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento

predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo può` costituire gruppi aventi

autonomia tecnico- organizzativa ed amministrativa in linea

con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di

riferimento e nomina, per ciascun gruppo, un Referente che

si relazione con il Consiglio Direttivo. Tali gruppi operano

secondo apposito Regolamento Sezionale, non hanno

rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono

direttamente le risorse attribuite dalla Sezione

all'attività` del gruppo stesso. È vietata la costituzione di

gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 31 - Costituzione

1. Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure

previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI,

costituire una o più`Sottosezioni; la Sottosezione fa è

parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento

e del computo del numero dei Delegati elettivi all'Assemblea

dei Delegati del CAI.

2. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei

Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

3. Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 32 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

2. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di Soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

3. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo

indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

4. I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 33 - Esercizio sociale

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di Controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione.

2. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

3. In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'Assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di Controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in

ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più Sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 34 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al Sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dal Regolamento Disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della relativa controversia.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

2. Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

3. Il presente testo è stato approvato dall'Assemblea dei Soci della Sezione di Rimini del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 15 luglio 2021.

FIRMATI: MAURO CAMPIDELLI - BATTAGLIA ROBERTO - BARBARA CIACCI NOTAIO.

=====